



# COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

42042 – Via Roma n. 35 – Tel. 0522/751911 - Fax 0522/665368

Pec: [fabbrico@cert.provincia.re.it](mailto:fabbrico@cert.provincia.re.it) - C.F. - P.IVA 00440730356

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*n. 10 del 24/03/2022*

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE PER L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2022. MODIFICA DEL REGOLAMENTO.**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di Marzo alle ore 18:00, il Consiglio Comunale, convocato nei modi stabiliti dalla legge, si è riunito in seduta straordinaria pubblica, in modalità di videoconferenza.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

			Presenze
1	FERRARI ROBERTO	Sindaco	S
2	ZANZINI NAZZARENA	Consigliere	S
3	LODI PAOLO	Consigliere	S
4	DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO	Consigliere	S
5	ZANINI ANDREA	Consigliere	S
6	MEO CARLA	Consigliere	S
7	FERRARI ERMETE	Consigliere	S
8	PARMIGGIANI ROSSELLA	Consigliere	S
9	DE RIGGI GIOVANNI	Consigliere	S
10	PEDRAZZINI GIOVANNI	Consigliere	S
11	FOLLONI MARIA GRAZIA	Consigliere	S
12	LUSUARDI DANIELE	Consigliere	S
13	PAVARINI ROBERTO	Consigliere	S

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Sono presenti i seguenti assessori esterni: CANI FEDERICA e MANFREDOTTI CORRADO

Assiste alla seduta il Segretario del Comune dott.sa Marilia Moschetta.

Il Sig. Ferrari Roberto nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: LODI PAOLO, FOLLONI MARIA GRAZIA, PAVARINI ROBERTO, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.



# COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

42042 – Via Roma n. 35 – Tel. 0522/751911 - Fax 0522/665368

Pec: [fabbrico@cert.provincia.re.it](mailto:fabbrico@cert.provincia.re.it) - C.F. - P.IVA 00440730356

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE PER L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2022. MODIFICA DEL REGOLAMENTO.**

Ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito con modifiche in L. 27/2020, si dà atto che la presente seduta di Consiglio si è tenuta in videoconferenza e che il Segretario comunale ha potuto: identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, accertare il regolare andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

Si dà atto inoltre che tutti i partecipanti hanno potuto intervenire nella discussione, avendo ricevuto e visionato tutti i documenti di cui all'oggetto.

Ai sensi dell'art. 58 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale si dà atto che illustra la presente deliberazione l'assessore Manfredotti Corrado.

Interviene poi il capogruppo Pedrazzini il quale esprime la propria soddisfazione per quello che la norma offre.

Gli interventi dell'assessore e del capogruppo sono integralmente riportati in registrazione audio conservata in archivio informatico, numerata progressivamente con il n. 3/2022.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

**Atteso** che ai sensi della citata norma i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2;

**Visto** il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'art. 1 comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
  - l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
  - la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

**Visto** l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28



# COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

42042 – Via Roma n. 35 – Tel. 0522/751911 - Fax 0522/665368

Pec: [fabbrico@cert.provincia.re.it](mailto:fabbrico@cert.provincia.re.it) - C.F. - P.IVA 00440730356

settembre 1998, n. 360 confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

**Richiamata** la deliberazione di **Consiglio comunale** n. 5 del 14 gennaio 2021 con la quale sono state confermate, per l'esercizio finanziario 2021, le aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche introdotte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26 Giugno 2012;

**Rilevato** che l'art. 1, comma 2 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022) recante alcune disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, riformulando l'art. 11, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi-TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che l'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:

- a) fino a 15.000 euro, aliquota Irpef del 23%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, aliquota Irpef del 25%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, aliquota Irpef del 35%;
- d) oltre 50.000 euro, aliquota Irpef del 43%.

**Rilevato** inoltre che al comma 7, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, si dispone che entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 debbono modificare gli scaglioni reddituali e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**Considerato** che occorre adeguare gli scaglioni di reddito e ridefinire le aliquote differenziate in coerenza con i nuovi scaglioni;

**Ritenuto**, in virtù del difficile contesto socio economico, di elevare la soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile fino a 15.000,00 euro;

**Preso atto** che è necessario rimodulare le aliquote differenziate al fine mantenere invariato il gettito a garanzia degli equilibri di bilancio;



# COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

42042 – Via Roma n. 35 – Tel. 0522/751911 - Fax 0522/665368

Pec: [fabbrico@cert.provincia.re.it](mailto:fabbrico@cert.provincia.re.it) - C.F. - P.IVA 00440730356

**Preso atto** altresì delle stime effettuate dall'Ufficio Ragioneria sui dati forniti dal Ministero delle Finanze (Imponibile 2019, ultimo disponibile), dalle quali emerge una sostanziale parità di gettito dall'applicazione della soglia di esenzione fino a 15.000,00 euro e dalla rimodulazione delle aliquote così come di seguito indicato:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,35%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,45%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	0,75%
oltre 50.000 euro	0,80%

**Ritenuto** pertanto di modificare il Regolamento dell'addizionale Comunale al reddito delle persone fisiche in vigore, secondo i contenuti sopra esposti e meglio specificati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

**Vista** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Dato atto** che il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 approvato con legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

**Ricordato che** a decorrere dall'anno di imposta 2022 è fatto obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

**Visto** l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011 il quale stabilisce che, affinché le deliberazioni in parola abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce;

**Visto** il parere rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'Art. 239 del D.Lgs. 267/200 (Allegato B);

**Richiamata** la Deliberazione n. 37 del Consiglio Comunale in data 29/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

**Considerato** l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza



# COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

42042 – Via Roma n. 35 – Tel. 0522/751911 - Fax 0522/665368

Pec: [fabbrico@cert.provincia.re.it](mailto:fabbrico@cert.provincia.re.it) - C.F. - P.IVA 00440730356

dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

**Preso atto** degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione Pianura Reggiana n. 52 del 05/09/2018 – ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria Dott. Giuseppe Schena, in ordine alla regolarità contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti:

## DELIBERA

- 1) Di modificare il Regolamento della addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nel testo di cui all’allegato A) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di approvare, per i motivi esposti in premessa per l’anno 2022, le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF, disciplinate dal comma 1 dell’art. 2 del Regolamento, come segue:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,35 %
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,45 %
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	0,75 %
oltre 50.000 euro	0,80 %

con una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale comunale IRPEF, fino a 15.000 euro;

- 3) Di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all’art. 1 del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, concernente l’istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) Di dare atto che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nell’apposito sito informatico come disposto dall’art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011;
- 5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall’art. 8, comma 2 e 3 del D.Lgs. 175/2014.



# COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

42042 – Via Roma n. 35 – Tel. 0522/751911 - Fax 0522/665368

Pec: [fabbrico@cert.provincia.re.it](mailto:fabbrico@cert.provincia.re.it) - C.F. - P.IVA 00440730356

Successivamente il Consiglio Comunale, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti:

## **DELIBERA**

Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di adottare con immediatezza gli atti consequenziali.



# COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

42042 – Via Roma n. 35 – Tel. 0522/751911 - Fax 0522/665368

Pec: [fabbrico@cert.provincia.re.it](mailto:fabbrico@cert.provincia.re.it) - C.F. - P.IVA 00440730356

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Ferrari Roberto

Il Segretario  
Marilia Moschetta

(atto sottoscritto digitalmente)